



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00359/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 27/2016, presentato, in data 4 giugno 2016, dal sig. Fabrizio Maglia (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso proposto in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;

- al R.G. ricorsi n. 28/2016, presentato, in data 4 giugno 2016, dal sig. Luigi Condò (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo società SS Barletta Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dal ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di anni 3 e nell'ammenda pari ad € 50.000,00;

- al R.G. ricorsi n. 29/2016, presentato, in data 6 giugno 2016, dal sig. Domenico Giampà (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, a conferma della decisione assunta in primo grado in sede endofederale, la sanzione della squalifica di mesi 6 e dell'ammenda pari ad euro 30.000,00;

riuniti i ricorsi, tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016.

Accoglie i ricorsi e, per l'effetto, rinvia al Giudice di Appello ai sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 luglio 2016.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 27 luglio 2016.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face